



CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO
ORGANICO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

*Senato della Repubblica, Palazzo
Carpegna, aula 4^a Commissione
Roma, 12 aprile 2023*

IV Commissione Politiche dell'UE

COM (2022) 677 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Indice

- Biorepack e il riciclo organico
- La base giuridica 114 TFUE
- Sussidiarietà e proporzionalità
- Maggiore flessibilità per gli Stati
- Conclusioni



Biorepack e il riciclo organico

- Biorepack è il settimo consorzio di filiera del CONAI
- E' il **primo sistema EPR in Europa** specificamente dedicato all'avvio a riciclo delle **bioplastiche compostabili**
- **Le bioplastiche compostabili si riciclano da tempo assieme all'umido**, la frazione di maggior peso nell'ambito delle raccolte differenziate (oltre 5 mln. l'anno di scarti di cucina, etc.)
- La proposta di regolamento imballaggi non dedica la giusta attenzione al **riciclo organico, obbligatorio in Italia dal 2022**, mentre lo sarà solo dal prossimo anno nel resto della UE.
- Questa proposta **non tiene dunque conto delle diversità e specificità nazionali e, nel caso dell'Italia**, restringe ingiustificatamente il campo di azione del sistema EPR nazionale Biorepack.

La base giuridica 114 TFUE



- La proposta di regolamento imballaggi ha come base giuridica l'art. 114 TFUE ossia il mercato interno e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali
- Ma se guardiamo ai contenuti della proposta **molte delle misure ruotano attorno alla tutela dell'ambiente...** (ecodesign, contenuto minimo di riciclato, DRS, etc.)
- Come si evince dall'art. 1, par. 2 il mercato interno non è l'obiettivo primario («*Il presente regolamento contribuisce **altresì** al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l'armonizzazione*»)
- La proposta dovrebbe quindi fondarsi sulla base giuridica ambientale (192 TFUE) **o comunque avere una doppia base giuridica** (114 TFUE + 192 TFUE)
- Questo consentirebbe di **valorizzare meglio le specificità nazionali** tra cui le bioplastiche compostabili e il riciclo organico in Italia

Sussidiarietà e proporzionalità



- I principi di sussidiarietà e proporzionalità non appaiono nella sostanza rispettati perché:
- L'intervento della UE **non dovrebbe porre in discussione i risultati raggiunti** dagli Stati membri più lungimiranti
- La proposta di regolamento **limiterebbe al minimo la possibilità di utilizzo degli imballaggi in bioplastica compostabile**, anche se alcune applicazioni addirittura verrebbero imposte
- **L'Italia** sugli imballaggi in bioplastiche compostabili e, in particolare, il loro riciclo organico **ha già un sistema EPR, Biorepack**, operativo su tutto il territorio nazionale

Maggiore flessibilità per gli Stati



- Per rispettare realmente i principi di sussidiarietà e proporzionalità **occorre riconoscere una maggiore flessibilità agli Stati** consentendo loro di mantenere le proprie normative e i propri sistemi che siano efficaci nel garantire, nello specifico, il riciclo organico delle bioplastiche compostabili
- Da questo punto di vista il «**grado limitato di flessibilità**» riconosciuto agli Stati dal considerando (36) e dall'art. 8, par. 2 della proposta cit. **è eccessivamente ristretto perché riguarda solo le buste asporto merci**
- Ma **il sistema italiano** – sia a livello impiantistico che grazie alle attività di Biorepack – **è in grado di gestire e riciclare organicamente non solo le buste asporto merci compostabili, ma anche altri formati** (es. piatti, bicchieri, posate) che invece ricadono nei divieti dell'art. 22 della proposta
- Si tratta di applicazioni fondamentali per garantire una maggiore quantità e qualità dell'umido intercettato e che quindi vanno promosse e non vietate **visto che a partire dal prossimo anno la RD dell'umido diverrà obbligatoria in tutta UE** (art. 22 dir. 2008/98).

Conclusioni



- Cosa serve per rispettare in concreto i principi di sussidiarietà e proporzionalità:
- 1. una **diversa o doppia base giuridica** (192 TFUE o 114 TFUE + 192 TFUE)
- 2. **non una flessibilità «limitata»**, ma una vera flessibilità per gli Stati: chi ha dimostrato di avere le tecnologie per gestire le frazioni compostabili in maniera efficace (bioplastiche compostabili comprese) – come l'Italia ha da tempo dimostrato di saper fare - attraverso il riciclo organico, deve poterlo fare
- **Sostenere le scelte già fatte dell'Italia** che ha puntato da anni sulle bioplastiche compostabili e il loro riciclo organico non solo come fattore di sostenibilità ambientale ma anche di sviluppo economico e sociale



Grazie

www.biorepack.org